



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 85 del 14/06/2012**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 7 giugno 2012, n. 44**

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, della potenza elettrica di 9,9918 MW sito nel Comune di San Donaci- Località Masseria Lamia (Parco Fotovoltaico I). Società proponente Trade Management Energia S.r.l., con sede legale in Bari via Junipero Serra n. 19, P. IVA 06945860721.

Il giorno 7 giugno 2012, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Giunta Regionale con D.G.R. n. 3029/2010 ha approvato la disciplina del procedimento unico di

autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, recependo le nuove "Linee Guida " Nazionali di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. attivando la procedura di informatizzazione per il rilascio dell'Autorizzazione Unica;

- la Giunta Regionale con Regolamento Regionale n. 24 del 30.12.2010 ha individuato le aree e i siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio pugliese;

- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società TRADE MANAGEMENT S.r.l., avente sede legale in Bari alla Via Junipero Serra n.19, P. IVA e C.F. 06945860721, con nota prot. n. 46/12446 del 16.11.2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 9,9918 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di San Donaci (BR);

- La Società, in data 16.11.2009 con note n.12449,12450,12451, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di altri 3 impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 9,9918 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione degli impianti stessi, da realizzarsi rispettivamente nel Comune di San Donaci (BR) e nel Comune di San Pancrazio Salentino;

- la STMG rilasciata da TERNA Spa, prot. n.13457 del 19.10.2009, codice pratica 090023564, prevede che la centrale venga collegata in antenna a 150 KV con la sezione a 150 KV della stazione elettrica della RTN a 380/150 autorizzata con determina dirigenziale del 19 settembre 2011 n. 243 e collegata in entra-esce sulla linea TRN a 380 KV "Galatina - Taranto Nord";

- la Società, in data 09.11.2009, ha dichiarato di accettare integralmente il preventivo di connessione proposto da TERNA Spa;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO\_46 del 24.11.2009 n. 12611 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

- la Società TRADE MANAGEMENT S.r.l., con nota acquisita in data 09.02.2010 depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - documentazione integrativa;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 269 del 08.01.2010 convocava la riunione della

Conferenza di Servizi per il giorno 9 febbraio 2010;

- la Società TRADE MANAGEMENT S.r.l come dalla stessa dichiarato, in data 28.12.2009 trasmetteva agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi copia del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento;

- l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 9,9918 MW da realizzarsi nel Comune di San Donaci non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 10 MW, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008 e, in ragione della data di presentazione dell'istanza di autorizzazione, anche ai sensi dell'art. 5 della L.R. 13/2010;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 4404 del 28.01.2010, rilasciava nulla osta per gli aspetti demaniali di competenza;

- Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, con modulo parere in sede di Conferenza di Servizi, rilevava che l'impianto in oggetto interferisce con il canale "Lamia" e suo affluente nonché con alcune condotte irrigue degli impianti irrigui collettivi "Irrigazione Salento" e "Argentone - Frassanito". Pertanto esprimeva parere favorevole di massima subordinato al rilascio di nulla osta definitivo a conclusione dell'istruttoria tecnica, previo invio delle tavole esecutive contenenti gli elementi di dettaglio ed accettazione delle condizioni e prescrizioni di rito. Inoltre affermava che il parere in questione non autorizza l'esecuzione dei lavori.

- Ferrovie Sud Est, con modulo parere in sede di Conferenza di Servizi, esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto, precisando che il suddetto parere non autorizza l'esecuzione dell'attraversamento interrato e inoltre tale autorizzazione potrà essere rilasciata dalle Ferrovie a completamento dell'iter procedurale;

- Regione Puglia- Servizio Attività Estrattive, con nota n.572 del 29.01.2010, rilasciava nulla osta di massima per quanto di competenza, precisando che:

- In caso di eventuali attraversamenti di zone soggette a tutela, la società deve inoltrare la richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U.1775/33, art.120;

- All'atto della costruzione dell'impianto di cui all'oggetto, si deve tener conto delle distanze dell'elettrodotto da aree di cava in esercizio e/o dismesse, previste dal D.P.R. n.128/1959;

- Il presente nulla osta di massima non esime il proponente dal munirsi di eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla osta, previsto da altra normativa vigente, necessario ai fini della realizzazione dell'opera.

- Comando in Capo del Dipartimento Militare e Marittimo dello Jonio e del Canale Otranto, prot. n. 2719 del 21.01.2010, dichiarava che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle opere connesse;

- Regione Puglia- Servizio Lavori Pubblici, Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BR/LE/TA, prot. n.73980 del 30.12.2009, comunicava la propria non competenza in merito al progetto di cui trattasi, precisando che:

- Dopo l'avvenuta conclusione positiva della Conferenza di Servizi, relativa al rilascio dell'Autorizzazione Unica, per i manufatti previsti, prima dell'inizio dei lavori, occorre depositare il progetto esecutivo, ai sensi dell'art.27 della L.R.n.13/2001 per le zone sismiche.

- Autorità di Bacino, prot. n. 3373 del 30.03.2010, dal confronto con gli elaborati del P.A.I., non rilevava la presenza di sovrapposizioni fra gli interventi previsti nel progetto in oggetto con le aree sottoposte a tutela, alle seguenti condizioni:

- In corrispondenza dell'attraversamento dei reticoli che non presentano una evidenza morfologica l'utilizzo della tecnica del "directional drilling" deve essere estesa alla fascia di pertinenza fluviale, come definita negli artt.10 e 36 delle N.T.A,

- Devono essere assicurate adeguate condizioni di sicurezza durante la permanenza dei cantieri, in modo tale da non creare un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;

- Deve essere evitato ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione, sia durante la fase di cantiere sia a completamento dei lavori;
- Per i materiali provenienti dagli scavi, devono essere individuati siti e modalità di stoccaggio e di conferimento a discarica conformi alla normativa vigente in materia.
- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Pianificazione Paesaggistica, prot.n.6320 del 14.10.2010, esprimeva parere favorevole in maniera cumulativa per i quattro con le seguenti prescrizioni.
  - Non sia realizzato l'impianto di illuminazione
  - Sia ridotta l'altezza della recinzione ad una altezza massima di 1,50 m e sia prevista la piantumazione lungo la stessa, quale misura di mitigazione dell'intervento, di essenze arboree e/o arbustive della flora locale
  - Si prescrive il completo ripristino del manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interessato, ed inoltre il ripristino, qualora fossero presenti, delle murature a secco a ridosso della strada.
- Enac, prot. n.8057 del 05.02.2010, dichiarava che:
  - l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;
  - l'impianto fotovoltaico data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;
  - l'A.M. CIGA per gli aspetti di competenza, ha comunicato la non sussistenza di implicazioni;
  - non risultano pertanto implicazioni al riguardo;
 pertanto rilasciava il proprio nulla osta alla realizzazione dell'intervento.
- Regione Puglia - Servizio Agricoltura, con modulo parere del 13.04.2010, comunicava parere favorevole alla realizzazione dell'impianto con le seguenti condizioni:
  - È fatto divieto utilizzare cemento in loco
  - Tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, devono essere di facile rimozione e non devono rilasciare sostanze inquinanti al momento della dismissione dell'impianto. Il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per i pali in fori di diametro massimo di 50 cm;
  - La recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 m varchi delle dimensioni di 40 per 40 cm, o in alternativa la rete deve essere posta a un'altezza di 30 cm dal suolo, al fine di consentire il passaggio degli animali selvatici; la stessa deve essere fissata al suolo con le modalità di cui al punto precedente, senza cordoli di cemento e qualsivoglia struttura atta a creare barriere fisiche nel suolo tra l'interno e l'esterno all'area;
  - Non sono consentiti sbancamenti e movimentazioni di suolo, fatta eccezione per le fondazioni degli edifici e delle cabine;
  - Non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatte eccezione per la fase di cantiere, che successivamente devono essere rimosse, senza movimentazione di suolo e senza che le stesse modifichino le funzioni del suolo; nelle vicinanze del cancello di accesso, degli edifici di controllo e magazzino e delle cabine è consentita la realizzazione di un'area con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;
  - Nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve inoltre essere compattato;
  - È fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici e altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna;
  - È fatto divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulitura dei pannelli e delle strutture.
- Arpa Puglia, Dipartimento Provinciale di Brindisi, prot.n.5576 del 08.02.2010, esprimeva parere favorevole subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- La Società dovrà rispettare quanto previsto dalla L.R. 25/2008 in termini di autorizzazioni alla realizzazione di cabine di trasformazione ovvero elettrodotti ai fini dell'eventuale allaccio alla rete nazionale, specificando per le varie componenti dell'impianto il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M.8/7/2003 e l'eventuale applicazione del D.M.20/05/2008;
- La pulizia dei pannelli dovrà essere assicurata escludendo il ricorso a detergenti;
- La pulizia del terreno dovrà essere assicurata evitando il ricorso a prodotti diserbanti;
- La recinzione perimetrale dovrà essere dotata di un n.ro congruo di aperture atte a consentire il transito di eventuali animali propri dell'habitat in questione;
- Qualora sia prevista la realizzazione di impianto di illuminazione esterna siano preventivamente fornite informazioni tecniche relative alla scelta dei corpi illuminanti atte a valutare la conformità degli stessi alla L.R. 15/05 ai fini dell'inquinamento luminoso e relazione circa le eventuali soluzioni tecniche sulla minimizzazione dello stesso;
- Comune di San Donaci, prot.n.9077 del 02.09.2010, esprimeva parere favorevole alle seguenti condizioni:
  - durante la fase dei lavori si dovrà evitare l'utilizzo sconsigliato dei mezzi di cantiere e/o la realizzazione di opere complementari che potrebbero provocare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente;
  - siano limitati al massimo i movimenti di terra,
  - gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, siano allontanati e depositati in pubblica discarica autorizzata;
  - per le sistemazioni esterne dovranno essere utilizzati pavimenti non comportanti la completa impermeabilizzazione dei suoli (pavimentazione drenante);
  - perimetralmente al nuovo corpo di fabbrica siano messi a dimora soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale (di tipo autoctono). L'impianto fotovoltaico non dovrà essere visibile ad una distanza superiore ai 200 metri;
  - la recinzione perimetrale venga realizzata al fine di non ostacolare sia il naturale deflusso delle acque, sia la libera circolazione della piccola fauna con un'altezza di cm 20 dalla superficie del terreno.
- Provincia di Brindisi, Ufficio Tecnico - IV Settore - Urbanistica, Edilizia e Attività Produttive, prot. n. 13267 del 08.02.2010, esprimeva parere favorevole prescrivendo che:
  - Relativamente all'esecuzione dei lavori riguardanti la linea di connessione tra l'impianto fotovoltaico di cui trattasi e le reti elettriche di distribuzione, si fa presente che, nel caso siano interessate strade di proprietà di questo Ente, la società che propone il progetto dovrà attenersi alle prescrizioni che saranno impartite al momento dell'esecuzione dei lavori, in occasione della richiesta della Tosap.
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot.n.1829 del 04.10.2010, dichiarava che non sussistono ostacoli alla realizzazione dell'impianto in oggetto, purchè siano rispettate le seguenti condizioni:
  - Prima dell'inizio dei lavori il progetto delle opere dovrà essere integrato con la carta archeologica georeferenziata del territorio interessato dalle opere in progetto;
  - Qualora le prospezioni di superficie dovessero concludersi con l'accertamento di presenze archeologiche nelle aree interessate dalle opere, questa Soprintendenza si riserva di prescrivere eventuali approfondimenti d'indagine;
  - Tutti i lavori previsti in progetto che comportano movimenti di terreno dovranno essere eseguiti, con controllo archeologico continuativo, nel caso di rivenimenti di livelli e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nelle aree interessate per eventuali ampliamenti d'indagine;
  - Le prospezioni di superficie finalizzate alla redazione della carta archeologica e tutte le attività legate al controllo e alle eventuali indagini archeologiche dovranno essere affidate ad archeologi con adeguata formazione e comprovata esperienza professionale in lavori analoghi, i cui curricula dovranno essere preventivamente sottoposti al vaglio della Soprintendenza, mentre l'esecuzione degli eventuali lavori di scavo, da eseguirsi a mano, dovrà essere affidata, per la manodopera, a ditta in possesso di

qualificazione SOA OS25;

- Dell'inizio dei lavori dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Soprintendenza.
- Regione Puglia - Servizio Foreste, prot. n. 45 del 07.01.2010, comunicava le aree in oggetto non risultano sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art.1 del R.D.L.3267/23. Si precisava che l'eventuale taglio di piante forestali di origine naturale, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine e, pertanto, non classificabili come "bosco", necessita comunque di preventiva autorizzazione rilasciata dallo scrivente Servizio, così come previsto dal R.R. 10/2009 "Tagli Boschivi";
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, prot. n. 1373 del 21.01.2010, rilevava che l'area interessata dall'intervento non risulta sottoposta alle disposizioni di tutela di specifica competenza ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e pertanto non rientra nelle competenze istituzionali della Scrivente;
- Comando Militare Esercito Puglia, prot. n. 4571 del 10.03.2010, concedeva nulla osta subordinatamente all'effettuazione degli interventi di bonifica dell'area in questione;
- Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, prot. n. 2023 del 08.02.2010, rilasciava il nulla osta alla costruzione ed all'esercizio dell'intero impianto in oggetto;
- Asl Brindisi, con modulo parere in sede di Conferenza di Servizi, esprimeva parere favorevole alla costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto con le seguenti condizioni:
  - Vengano adottati tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio;
  - Vengano rispettati i limiti di legge per quanto riguarda le emissioni rumorose anche in relazione ai piani di ionizzazione acustica comunale;
  - Vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti tecnici necessari per la tutela dell'aria, suolo, sottosuolo e falda acquifera;
  - Vengano rispettati i limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici di cui al DPCM 08.07.2003
- Venga acquisito il parere favorevole dell'ARPA DAP di Brindisi.

Rilevato che:

- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 3377 del 03.03.2010, ha trasmesso a tutti gli Enti coinvolti la copia conforme del Verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 09.02.2010;
- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 10928 del 12.07.2010, ha invitato la Provincia di Brindisi ad esprimere il proprio parere di competenza sulla eventuale assoggettabilità a V.I.A. in merito alle 4 istanze di autorizzazione unica depositate dalla società nel Comune di San Donaci e di San Pancrazio in quanto aventi la medesima soluzione di connessione di rete;
- il Comune di San Donaci, con nota prot. n. 1582 del 11.02.2011 ed acquisita al nostro prot. n. 189 del 14.02.2011, nel comunicare la sua assenza alla sottoscrizione di atti di impegno e convenzione fissata per il giorno 14.02.2011, informava dell'esistenza del ricorso amministrativo al TAR da parte della società contro la Provincia di Brindisi per l'annullamento della determinazione dirigenziale di assoggettabilità alla Procedura di V.I.A. n. 1944 del 24.11.2010 sulla totalità dei progetti;
- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 2012 del 16.02.2011 chiedeva alla Provincia ed alla Società delucidazioni a seguito della suddetta nota del Comune di San Donaci;
- La Provincia di Brindisi, Servizio Ambiente, con nota n. 12425 del 15.02.2011 ed acquisita al prot. n. 1944 del 16.02.2011, trasmetteva il proprio parere di competenza con la Determinazione Dirigenziale n. 1944 del 24.11.2010, assoggettando alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale i quattro impianti fotovoltaici da realizzarsi nei comuni di San Donaci e San Pancrazio Salentino;

- La Provincia di Brindisi, Servizio Ecologia, con nota n. 22236 del 21.03.2011, chiedeva alla società di adeguare entro 30 giorni i 4 progetti alle disposizioni regolamentari approvate con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 68/16 del 29.11.2010
  - La Provincia di Brindisi, Servizio Ecologia, con nota n. 55821 del 30.06.2011 ed acquisita al prot. n. 9312 del 20.07.2011, confermava l'assoggettamento alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale dei quattro impianti fotovoltaici da realizzarsi nei comuni di San Donaci e San Pancrazio Salentino con la Determinazione Dirigenziale n.867 del 28.06.2011, dopo aver riavviato il procedimento di riesame dell'istanza di V.I.A. a seguito della sospensione del TAR della precedente D.D. n. 1944 del 16.02.2011 e anche della deliberazione di Consiglio Provinciale n. 68/16 del 29.11.2010;
  - La Società comunicava, con nota prot. n. 9950 del 02.08.2011, la volontà di proseguire con l'iter autorizzativo unico ex art.12 D.Lgs. n.387/03 limitatamente all'impianto in oggetto, rinunciando formalmente agli atti relativi agli altri tre progetti;
  - La Società comunicava, con nota prot. n. 10749 de 08.09.2011, la propria determinazione di rinuncia all'istanza di screening alla provincia relativa al medesimo progetto;
  - Con DGR n. 127 del 31.01.2012 è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo all'Ing. Giuseppe Rubino;
  - la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. A00159\_2344 del 14.03.2012 chiedeva all'Avvocatura Regionale un parere in merito alla possibilità di autorizzare l'impianto in questione, ai sensi dell'art.5 della Legge regionale n.31 del 21 ottobre 2008 e, in ragione della data di presentazione dell'istanza di autorizzazione, anche ai sensi dell'art.1 della L.R.13/2010. L'impianto risulta, infatti, di taglia inferiore alla soglia applicabile ratione temporis per la verifica di assoggettabilità a V.I.A., ma tale verifica risulta attivata in maniera facoltativa dalla Società, peraltro senza informare lo scrivente Servizio, e si è conclusa con la determinazione di assoggettamento a V.I.A., di tutti e quattro gli impianti originariamente proposti, da parte dell'autorità ambientale provinciale.
- Si faceva inoltre presente che, a fronte di tale prescrizione, la Società comunicava con nota prot. n.9950 del 02.08.2011, come già detto, la volontà di proseguire con l'iter autorizzativo unico ex art.12 D.Lgs. n.387/03 limitatamente all'impianto in oggetto, rinunciando formalmente agli atti relativi agli altri tre progetti; inoltre comunicava, con nota n.10749 del 08.09.2011, il ritiro dell'istanza di screening alla provincia relativa al medesimo progetto.
- Alla suddetta nota l'Avvocatura Regionale rispondeva con nota prot. n. 11/L/9832 del 21.05.2012, con cui confermava un parere precedentemente espresso in data 13.06.2011 con prot. n. 12390, in ragione del quale anche per l'iter autorizzativo in questione risulta applicabile l'art. 5 della Legge regionale n.31 del 21 ottobre 2008;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. A00159\_11622 del 26.09.2011, invitava alla sottoscrizione dell'Atto di Impegno e Convenzione per il giorno 29.09.2011 ore 10,00 la Società e il Comune di San Donaci il quale è risultato assente;
  - il Piano Tecnico della linea elettrica per l'impianto in oggetto definito dalla Società con TERNA Spa ed esaminato dalla Conferenza di servizi è stato vidimato da TERNA Spa in data 02.12.201102;
  - la Regione Puglia Conferenza di Direzione, con nota prot. n. A002\_514 del 05.07.2011, ha definito gli indirizzi applicativi per le disposizioni transitorie del Regolamento n. 24 del 30.12.2010 e della DGR n. 3029 del 30.12.2010;
  - in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 1125 del 27

gennaio 2011 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza;

- per l'istanza in oggetto sono pervenuti tutti i pareri ambientali entro il 31.12.2010, pertanto l'istanza in oggetto non rientra nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 9,9918 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di San Donaci (BR);

- la Società, nella persona di Tedesco Caterina Stefania in qualità di unico socio, ha sottoscritto un contratto preliminare di compravendita con la sig.ra Falagario Matilde, registrato a Gioia del Colle in data 21.09.2009 al n.9392, con una durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione;

- in data 29.09.2011 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la Società TRADE MANAGEMENT S.r.l., l'Atto di Impegno Unilaterale e la Convenzione Unilaterale, di cui alla delibera di D.G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 20 ottobre 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno Unilaterale al repertorio n. 13277 e della Convenzione Unilaterale al repertorio n. 13278;

- La Società ha depositato, con nota acquisita in data 13.12.2011, n. 3 copie del progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti.

- Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 44 del 7 giugno 2012 agli atti del Servizio,

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 9,9918 MW, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di San Donaci (BR).

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Visto l'Atto di Impegno Unilaterale e la Convenzione Unilaterale sottoscritto in data 29.09.2011 tra la Regione Puglia e la società TRADE MANAGEMENT S.r.l.;

## DETERMINA

### Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

### Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società TRADE MANAGEMENT S.r.l., avente sede legale in Bari alla Via Junipero Serra n.19, P. IVA e C.F. 06945860721, - in persona della sig.ra Caterina Stefania Tedesco, nata a Wetzikon (CH) il 19.04.1962, in qualità di Rappresentante Legale, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 9,9918 MW, da realizzarsi nel Comune di San Donaci (BR) e delle seguenti opere connesse:

- cavidotto a 20 KV per il collegamento dell'impianto fotovoltaico alla sezione a 150 KV presso la S.E. 380/150 KV di Erchie, già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 243 del 19.09.2011, collegata in entra-esce sulla linea RTN a 380 KV "Galatina-Taranto Nord";
- stallo a 150 KV da realizzare nella S.E. 150/380 KV.

### Art. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed

esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del d. Lgs 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

#### Art. 4)

La Società TRADE MANAGEMENT S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

#### Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

#### Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto fotovoltaico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

#### Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.3.6 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono essere redatte da una banca, da un' assicurazione o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 (ovvero all'art. 106 così come novellato dal Dlgs. 141/2010) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Le fidejussioni bancarie o assicurative o rilasciate da intermediari finanziari dovranno contenere:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e della loro conformità al progetto esecutivo redatto ai sensi del D.P.R. 5/10/2010 n.207.

I seguenti casi, possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 4, comma 5 della Legge Regionale n. 31 del 21/10/2008;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto esecutivo redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle

strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori.

L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);

- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato dal parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 2.3.5 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007;

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno;

- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n.20 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Rubino

---